

7

Il Direttore generale riferisce che in considerazione dell'attuale stato di belligeranza, e in analogia ai provvedimenti sin all'estero, nell'attuale guerra, che in Italia, durante la guerra 1915-1918 (v. decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 n. 1675, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 ottobre 1917, n. 248), reputa opportuno, al fine di evitare la sospensione o la decadenza per mancato pagamento dei premi, delle polizze stipulate dai militari sotto le armi, proporre l'emanazione di particolari norme atte a facilitare il mantenimento in vigore dei contratti stessi. -

Detta norme dovrebbero riguardare le facilitazioni da accordarsi sin nel pagamento dei premi sia nelle unessa in vigore di quelle polizze che, nonostante tutto, dovessero rimanere in essere nei loro effetti.

#### 1° Norme per facilitare il pagamento dei premi.

Il pagamento dei premi potrebbe essere regolato, oltre che con gli ordinari mezzi:

a) - con il ricavato del prestito contratto sulla polizza, a richiesta dell'assicurato, e da concedersi ad un saggio d'interesse piuttosto miti (ad esempio il 4 1/2%), sino alla concorrenza della riserva matematica al netto delle spese di acquisizione